



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Direttore del Conservatorio

Conservatorio di Musica di Vicenza

"Arrigo Pedrollo"

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** l'articolo 10, comma 4, del DPR 8 luglio 2005, n. 212, modificato e integrato dal DPR 24 aprile 2024, n. 82;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 252 del 9 dicembre 2011, di approvazione del Regolamento didattico del Conservatorio;
- VISTI** i Decreti successivi del Direttore Generale di messa a ordinamento e/o di modifica di Trienni e Bienni ordinamentali;
- VISTO** Il Decreto del Direttore Generale del 26 giugno 2024, n. 902, di modifica del Regolamento didattico precedentemente approvato del Conservatorio Statale di Musica "Arrigo Pedrollo" di Vicenza, con esclusivo riferimento all'introduzione del Titolo e degli Articoli dedicati ai dottorati di ricerca;

DECRETA

l'adozione del Regolamento didattico come approvato con DDG 26 giugno 2024, n. 902, comprensivo del Titolo IV (artt. 48-53) relativo ai dottorati di ricerca e invariato nei titoli e articoli precedenti;

Il Direttore

prof. Stefano Lorenzetti



Stefano Lorenzetti
02.08.2024 08:39:39
GMT+01:00



**Conservatorio di Musica di Vicenza
"Arrigo Pedrollo"**

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta formazione artistica e musicale

Riferimenti normativi

Approvato con Decreto del Direttore Generale 9 dicembre 2010, n. 252
Emanato con Decreto del Direttore 16 Dicembre 2010, n.19

Sommario

TITOLO PRIMO – Norme comuni e organizzative	5
Capo I – Generalità e definizioni	5
1. (Generalità)	5
2. (Definizioni)	5
Capo II – Strutture didattiche.....	6
3. (Organismi responsabili delle strutture didattiche)	6
Capo III – Organizzazione della didattica.....	6
Sezione I – Docenti.....	6
4. (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)	6
5. (Commissioni per gli esami di profitto)	6
6. (Commissione per la prova finale)	7
7. (Programmazione didattica)	7
8. (Verifica e valutazione delle attività didattiche)	7
9. (Pubblicità degli atti)	8
Sezione II – Studenti.....	8
10. (Iscrizioni).....	8
11. (Sospensione e rinuncia agli studi)	8
12. (Orientamento e tutorato).....	9
TITOLO SECONDO – Autonomia didattica	10
Capo I – Norme comuni	10
13. (Titoli di studio e offerta formativa)	10
14. (Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)	10
15. (Ordinamento dei corsi di studio)	11
16. (Regolamento dei corsi di studio).....	11
17. (Mantenimento e soppressione di corsi)	12
18. (Corsi di studio ad accesso programmato)	12
19. (Tipologia delle forme didattiche)	12
20. (Propedeuticità e sbarramenti)	13
21. (Esami e altre forme di verifica del profitto)	13
22. (Conseguimento del titolo di studio e prova finale)	14
23. (Ammissione ai corsi di studio)	15
24. (Debiti e ammissione condizionata)	16
25. (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)	16
26. (Fuori corso)	16
27. (Crediti formativi accademici)	17
28. (Acquisizione e riconoscimento dei crediti).....	17
29. (Lingua comunitaria)	18
30. (Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti).....	18
31. (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado).....	18
32. (Trasferimenti)	18
33. (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)	19
34. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero).....	19
35. (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero).....	20
36. (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)	20

37. (Iscrizione a corsi singoli)	20
38. (Didattica multimediale e a distanza)	21
Capo II – Altre attività formative.....	21
39. (Attività formative propedeutiche)	21
40. (Corsi di formazione permanente e ricorrente).....	21
41. (Corsi di formazione musicale preaccademica)	21
TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali	22
Capo I – Regime transitorio.....	22
42. (Ordinamento previgente)	22
43. (Opzione per i nuovi ordinamenti)	22
Capo II – Norme finali.....	22
44. (Fonti normative pertinenti il Regolamento)	22
45. (Modifiche al regolamento).....	23
46. (Attivazione di nuovi corsi di studio)	23
47. (Entrata in vigore)	23
TITOLO IV – DOTTORATI DI RICERCA AFAM.....	24
48. (Dottorati di ricerca).....	24
49. (Proroga dei dottorati).....	24
50. (Nomina delle commissioni esaminatrici).....	24
51. (Borse di studio).....	24
52. (Attività retribuite del dottorando).....	25
53. (Ruolo della Consulta degli student nell'ambito delle attività del Collegio di dottorato).....	25

TITOLO PRIMO – Norme comuni e organizzative

Capo I – Generalità e definizioni

Art. 1

(Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica di Vicenza (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici sono sottoposti a verifica con la periodicità stabilita dal Consiglio Accademico, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti scientifico-disciplinari e dei relativi crediti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per area disciplinare: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) per campo disciplinare: la disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare;
 - c) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline stabiliti dai decreti ministeriali;
 - d) per offerta formativa: l'insieme di tutti i corsi di studio, attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi attivati presso il Conservatorio;
 - e) per struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico come definita nello Statuto;
 - f) per corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
 - g) per titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master;
 - h) per attività formative: tutte le attività organizzate o previste dal Conservatorio al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - i) per credito formativo accademico o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - l) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzeranno il profilo culturale e professionale dello studente al conseguimento delle quali è finalizzato il corso di studio;

- m) per ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- n) per regolamenti didattici: i regolamenti concernenti il funzionamento dei singoli corsi di studio;
- o) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nell'ordinamento didattico dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo.

Capo II – Strutture didattiche

Art. 3

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e istituisce gli organismi responsabili del loro funzionamento.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture, con funzioni analoghe alle precedenti, in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I – Docenti

Art. 4

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.
2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 7

(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 31 maggio.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
5. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di iscrizione.
7. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario delle prove finali con un anticipo di almeno venti giorni.
8. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 8

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9

(Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani di studio, con i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità e i termini per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati ed eventuali ulteriori informazioni utili.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10

(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi, nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dai Regolamenti dei Corsi di studio, allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro l'ultima sessione dell'anno accademico. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo qualora il titolo sia conseguito entro tale sessione.

Art. 11

(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni acca-

demici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
3. Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. All'atto della rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento dei servizi, sulle attività del Conservatorio e su quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.
5. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

TITOLO SECONDO – Autonomia didattica

Capo I – Norme comuni

Art. 13

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
 - e) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata non inferiore a tre anni.
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento e di qualificazione professionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14

(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire comunque non inferiori a 120.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello, fatti salvi i casi di abbreviazione previsti dal presente Regolamento.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, la cui posizione è disciplinata dal Manifesto degli Studi.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto

alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.

Art. 15

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del direttore successivamente all'approvazione ministeriale, qualora necessaria. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono allegati al presente Regolamento.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
 - b) l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, per quanto riguarda gli ambiti relativi alla formazione di base, caratterizzanti, integrativi o affini e ulteriori;
 - d) le ore di lezione frontale.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. 16

(Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
2. I regolamenti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - b) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - d) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - e) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - f) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 17

(Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio Accademico valuta periodicamente la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al Ministero.

Art. 18

(Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte alle prove di selezione.
2. Il Consiglio Accademico determina la data con cui il Conservatorio provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di selezione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di una apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio Accademico.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se collocato in posizione utile nella graduatoria.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione e le forme di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale anche attraverso attività di autovalutazione guidata.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 19

(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti

anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli eventuali obblighi di frequenza.
3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti.

Art. 20

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa rispetto ad altri.
2. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) di cui all'articolo 24 costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 21

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche pratiche, da concludersi comunque con una valutazione finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
14. Gli esami sostenuti nel periodo dal 15 settembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.
15. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 22

(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. Esso può discostarsi in eccesso dalla media dei voti delle attività formative seguite dallo studente nel corso degli studi, pesati per i relativi crediti ed espressa in centodecimi, fino ad un massimo di 7 (sette) punti. L'attribuzione della lode deve essere approvata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi.
7. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.
8. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 23

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di una prova di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 24*(Debiti e ammissione condizionata)*

1. Qualora la prova di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Le competenti strutture didattiche stabiliscono altresì i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente; il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
3. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
4. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 25*(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)*

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente. La relativa domanda è sottoposta alla struttura didattica competente per l'approvazione.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico. Le modifiche proposte sono valutate dalla struttura didattica competente con riguardo alla coerenza con il corso di studi prescelto e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 26*(Fuori corso)*

1. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato decaduto.
2. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.
3. La ripetizione della frequenza ad una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

4. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".
5. La permanenza nella condizione di studente per gli studenti fuori corso può essere vincolata alle verifiche dei crediti acquisiti nelle forme stabilite dalle competenti strutture didattiche. Tali verifiche, che consistono nella valutazione della non obsolescenza dei crediti acquisiti, vengono esercitate dopo due anni trascorsi fuori corso senza aver acquisito crediti.
6. La norma di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

Art. 27

(Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce all'E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, e dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto oppure per la realizzazione di attività produttive formative o di attività formative non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocini ecc.).
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in 60 crediti.

Art. 28

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino alla concorrenza del numero dei crediti della stessa area disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.
- 4. Il Conservatorio, secondo criteri predeterminati dalle strutture didattiche competenti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
- 5. Il Direttore può concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, in relazione ad attività di studio e lavorative già svolte, è ritenuto sufficiente da parte delle competenti strutture didattiche sulla base della documentazione presentata.

Art. 29

(Lingua comunitaria)

- 1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
- 2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
- 3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio.

Art. 30

(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

- 1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti.
- 2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 31

(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

- 1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 32

(Trasferimenti)

- 1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.
- 2. Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove richiesto il superamento delle prove di selezione, i trasferimenti verso il Conservatorio si effettuano nel numero di posti resi disponibili.

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nel Conservatorio, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono, in sede di definizione del regolamento didattico del corso di studio, eventuali attività integrative per ogni settore disciplinare o per gruppi di settori ad uso degli studenti che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di selezione in altro istituto.

Art. 33

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti già conseguiti e ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di selezione.
4. Gli studenti che abbiano ottenuto il passaggio di corso di studio o che abbiano ripreso gli studi dopo il periodo di sospensione, ai quali siano stati riconosciuti debiti, sono tenuti ad assolverli.
5. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico.

Art. 34

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

- d) tirocinio e altre attività formative.
- 4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico.
- 5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
- 6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
- 7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando, se del caso, il debito formativo da assolvere.

Art. 35

(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

- 1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
- 2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 36

(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

- 1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o stranieri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
- 2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e) i sistemi di valutazione delle verifiche di profitto.
- 3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 37

(Iscrizione a corsi singoli)

- 1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di alta formazione o presso università, possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti resi disponibili dal Conservatorio nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico,

deliberano le strutture didattiche competenti tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 38

(Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio promuove, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Capo II – Altre attività formative

Art. 39

(Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nel relativo regolamento.
2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 40

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente per adulti al fine di:
 - a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
 - b) favorire la crescita culturale degli adulti;
 - c) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41

(Corsi di formazione musicale preaccademica)

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale preaccademica ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettere g) e d), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. I corsi di formazione musicale preaccademica si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente sono definiti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le conoscenze e le abilità acquisite e la valutazione conseguita.
5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali

Capo I – Regime transitorio

Art. 42

(Ordinamento previgente)

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Agli studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 43

(Opzione per i nuovi ordinamenti)

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, ivi compresi quelli attivati in via sperimentale, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico.
2. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

Capo II – Norme finali

Art. 44

(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto:
 - a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come integrata e modificata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

- b) dei Decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e 8 luglio 2005, n. 212;
- c) dei decreti ministeriali 3 luglio 2009, n. 90, 30 settembre 2009, n. 124, e 13 novembre 2009, n. 154;
- d) dello Statuto del Conservatorio di Vicenza, approvato con Decreto Direttoriale del MIUR – AFAM 10 maggio 2004, n. 82, ed emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2004.

Art. 45

(Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 46

(Attivazione di nuovi corsi di studio)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione da adottarsi con decreto del Direttore successivamente all'approvazione da parte del ministero.
2. Le modalità di adeguamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2000/2001 alle norme contenute nel presente regolamento sono stabilite dal Consiglio Accademico.
3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

TITOLO QUARTO – DOTTORATI DI RICERCA AFAM

Art. 48 Dottorati di ricerca

48. I dottorati di ricerca sono regolamentati dal DM 470 del 21 febbraio 2024 da intendersi qui integralmente richiamato e dalle disposizioni che seguono.

Art. 49 Proroga dei Dottorati

49. 49.2 Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.
- 49.3 Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
- 49.4 In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

Art. 50 Nomina delle commissioni esaminatrici

50. 50.1 Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
- 50.2 La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
- 50.3 Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
- 50.4 I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
- 50.5 Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.
- 50.6 In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Art. 51 Borse di studio

51. 51.1 Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
- 51.2 A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
- 51.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
- 51.4 I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
- 51.5 Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Art. 52 Attività retribuite del dottorando

52. 52.1 Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).
52. 2 Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.
- 53.3 Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Art. 53 Ruolo della Consulta degli studenti nell'ambito delle attività del Collegio di dottorato

53. 53.1 Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.